

Luogo: Scarperia e San Piero (FI)

Orario: 18:44

Data: 10 settembre 2023

Doc: 2.34

TWINGO CUP

DECISIONE N. 33

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente n° **5 Lema Racing**

Conduuttore **Boris Stojmenov**

p.c: Tutti i Concorrenti - Conduuttori - Ufficiali di Gara

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il Report del Direttore di Prova, avendo esaminato il video, convocati e ascoltati il Conduuttore Boris Stojmenov ed il Rappresentante del Concorrente Lema Racing avendo considerato quanto sotto esposto,

Vettura e Conduuttore n°: 5 Boris Stojmenov

Concorrente: Lema Racing

Ora del fatto: 18.29

Sessione: Gara 2

Fatto: Il Conduuttore n° 5 utilizza il racconrdo in T7

Violazione: art. 89 (Obblighi particolari dei Conduuttori) - RSN;
art. 4.3 (Comportamento dei Conduuttori) - RDS Velocità in Circuito;

Visti gli articoli di riferimento: art. 210.3 (Commissari Sportivi)- III) Poteri - RSN;
art. 216 bis (Sanzioni applicabili nel corso della Manifestazione) -A) Penalità in Tempo e Giri, Stop & Go, Drive Through, Retrocessione in Griglia - RSN;
art. 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) - RSN;
art. 16 (Penalità Tempo, Stop&Go, Drive Through, Retrocessione in Griglia) A) Penalità in Tempo e Giri - RDS Velocità in Circuito;

Decide: di applicare nei confronti del Concorrente n° 5 una penalità in tempo di 2' (due/minuti) da sommare alla Classifica di Gara 2.

Motivazione: utilizza il racconrdo in T7

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente norma

I Commissari Sportivi

Edoardo Maria RINALDI

Pierluigi GUASTI

Marco TANI

Ricevuta da parte del Concorrente la **DECISIONE N. 33** dei Commissari Sportivi;

Data: 10/09/2023

Ora: _____

Firma: _____